

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VERTONE GRIMALDI)

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

**e col Ministro per i beni culturali e ambientali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1998

## INDICE

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| Relazione .....  | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri:  |             |   |
| della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....      | »           | 4 |
| della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....      | »           | 5 |
| della Giunta per gli affari delle Comunità europee ... | »           | 6 |
| Disegno di legge .....                                 | »           | 7 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il 22 maggio 1997 l'Italia e l'Estonia hanno sottoscritto a Tallin l'accordo di cui il Governo chiede, con il disegno di legge in esame, che sia autorizzata la ratifica.

Quanto ai contenuti, si tratta di un tipico accordo di cooperazione culturale, volto a promuovere attività comuni in un vasto campo che va dal settore scientifico a quello artistico, dall'istruzione scolastica e universitaria all'insegnamento delle lingue.

In particolare, l'articolo 6 dell'Accordo prevede numerosi strumenti per favorire l'insegnamento dell'italiano nelle università estoni - mediante la creazione di cattedre e di dottorati - nonché per incentivare la traduzione di opere letterarie. Degno di nota è anche l'articolo 4, che prevede l'organizzazione di rassegne cinematografiche e di mostre di arti figurative nei territori dei due paesi. Nel settore universitario sono previ-

ste borse di studio per ricerche inerenti alle varie discipline accademiche, a favore di studenti e laureati dei due paesi.

La Commissione ha rilevato che, pur essendo prevista dall'articolo 16 dell'Accordo una collaborazione tra gli enti radio-televisivi dei due paesi, il disegno di legge non è stato sottoposto al concerto del Ministro delle comunicazioni.

Sotto il profilo politico, il relatore ha manifestato perplessità per la cultura politica dominante nei paesi baltici, che è un misto di nazionalismo e di sciovinismo culturale. Tuttavia l'intensificazione degli scambi culturali con l'Europa occidentale sembra il modo migliore per liberarsi di questi retaggi del passato.

Pertanto la Commissione ha dato mandato al relatore di chiedere l'approvazione del disegno di legge.

VERTONE GRIMALDI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

5 maggio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

28 aprile 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: BEDIN)

3 giugno 1998

Esprimendo l'auspicio di una rapida ratifica dell'Accordo di cooperazione scientifica e culturale con l'Estonia, paese candidato all'adesione all'Unione europea, sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, formulando le seguenti osservazioni anche in vista della conclusione di accordi analoghi con altri paesi europei:

considerando le esperienze di cooperazione e gli scambi economici e culturali a livello regionale e locale che si sono già verificati tra regioni e città italiane e dell'Estonia, la Giunta rileva l'opportunità di inserire negli accordi di cooperazione culturale e scientifica dei riferimenti alle iniziative di cooperazione tra regioni ed enti locali;

la Giunta propone altresì di inserire delle disposizioni sull'utilizzo e la valorizzazione dell'esperienza acquisita dai soggetti che beneficiano delle misure inerenti alla promozione della cooperazione e degli scambi scientifici e culturali;

in relazione all'articolo 17 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifica, è altresì opportuno considerare la possibilità che vi partecipino, eventualmente in qualità di osservatori, i rappresentanti dei rispettivi Parlamenti al fine di sostenere il processo di integrazione europea.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, la Giunta chiede la pubblicazione del suddetto parere.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 710 milioni per l'anno 1998, in lire 687 milioni per l'anno 1999 ed in lire 710 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

